

BES- DSA E ALTRI BES

1 - NORMATIVA. L. 104/92, L. 170/2010, D.M. n° 5669/2011, DIRETTIVA MINISTERIALE 27 DICEMBRE 2012, CIRC. MIUR 8/2013, D. Lgs 66/2017, DM n. 92 dell'8 febbraio 2019, D. Lgs 96/2019. Decreto 92/2019, di integrazione e correzione del D.lgs. 66/2017, attuativo della legge 107/2015.

2 - DEFINIZIONI. La Direttiva Ministeriale del 27/12/12 ricomprende problematiche diverse nell'area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: la disabilità; i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici e lo svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale.

BES:

A. DISABILITA'

B. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

a. DSA

b. DEFICIT DEL LINGUAGGIO, DELLE ABILITÀ NON VERBALI, DELLA COORDINAZIONE MOTORIA (es. disprassia verbale o motoria), DELL'ATTENZIONE E DELL'IPERATTIVITÀ (ADHD)

c. FUNZIONAMENTO COGNITIVO LIMITE (QI 70-85).
Disabilità?

C. AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO O CULTURALE

A. Nella prima sottocategoria rientrano gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92. Solo in questo caso è prevista la presenza del docente di sostegno, per un numero di ore commisurato al bisogno.

B. La seconda sottocategoria riguarda i disturbi evolutivi specifici. La DM chiarisce che in essa rientrano non solo i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), diagnosticati ai sensi della L. 170/10, ma anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD). Il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico. Per gli alunni con DSA è obbligatorio il ricorso ad un Piano Didattico Personalizzato (PDP) e l'utilizzo di strumenti compensativi e di misure dispensative. Per molti di questi profili i relativi codici nosografici (delle patologie) sono ricompresi nelle stesse categorie dei principali Manuali Diagnostici e, in particolare, del manuale diagnostico ICD-10, che include la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, stilata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e utilizzata dai Servizi Sociosanitari pubblici italiani.

Per i BES, i CdC e i teams dei docenti della primaria redigono i PDP, individuando eventuali misure compensative e dispensative, anche senza una diagnosi funzionale con partecipazione e autorizzazione delle famiglie. Nei casi in cui non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il CdC o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, ciò al fine di evitare contenzioso.

C. La terza sottocategoria riguarda gli altri BES, cioè quegli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale. In questo caso, pur non essendo in

presenza di una problematica certificata o diagnosticata ai sensi di una norma primaria e specifica di riferimento, si rileva un BES, generalmente limitato nel tempo, dovuto a situazioni molteplici e contingenti, che sono causa di svantaggio. Si tratta ad esempio degli alunni di recente immigrazione, che non hanno ancora appreso la lingua italiana, oppure di allievi che si trovano in una situazione sociale, economica o culturale difficile. Anche in questo caso, come previsto dalla nota ministeriale n. 2563/13 si può ricorrere alla compilazione di un PDP ed a misure compensative e dispensative, qualora il CdC lo ritenga necessario per un certo periodo di tempo. In questo caso non è un obbligo, ma è una decisione collegiale dei docenti.

3 - ALUNNI CON DEFICIT DA DISTURBO DELL'ATTENZIONE E DELL'IPERATTIVITÀ. Un discorso particolare si deve fare a proposito di alunni e studenti con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività, spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), corrispondente all'acronimo che si usava per l'Italiano di D.D.A.I. – Deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività. L'ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei. Si è stimato che il disturbo, in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico, è presente in circa l'1% della popolazione scolastica, cioè quasi 80.000 alunni (fonte I.S.S.). Con notevole frequenza l'ADHD è in comorbidità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta; DSA; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc. In alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave – anche per la comorbidità con altre patologie – richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92.

4 - FUNZIONAMENTO COGNITIVO LIMITE. Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. Si può stimare che questi casi si aggirino intorno al 2,5% dell'intera popolazione scolastica. Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è in comorbidità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale.

5 - DIRITTO ALLA PERSONALIZZAZIONE DELL'APPRENDIMENTO E RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE. La DM 27 dicembre 2012 estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. E' compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra

queste, all'insegnante per il sostegno. La L. 170/2010 rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella L. 53/2003, nella prospettiva della "presa in carico" dell'alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall'insegnante per il sostegno.

Alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Si tratta, in particolare, dei disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o – più in generale- presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, al contrario, nelle aree non verbali (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale o – più in generale - di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale) o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104). Al riguardo, la legge 53/2003 e la legge 170/2010 costituiscono norme primarie di riferimento cui ispirarsi per le iniziative da intraprendere anche con questi casi.

6 - CERTIFICAZIONI. Per i genitori sussiste l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA. La certificazione attestante diagnosi di D.S.A. deve essere redatta secondo le Linee Guida Regionali su modulistica conforme alla normativa regionale. Detta certificazione, se non in presenza di altre condizioni cliniche associate, non suffraga, di per sé, la domanda di sostegno didattico, come specificato dalla L. 170/2010 e da successivo D.M. n° 5669/2011, ma prevede la necessaria attivazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative.

Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate, è necessario adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il CdC o il team dei docenti riscontrino carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Questo al fine di evitare che alunni con BES (già sottoposti ad accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola e in attesa di una certificazione da parte di una struttura pubblica), permangano senza le tutele cui sostanzialmente avrebbero diritto. Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) adottando comunque un PDP.

7 - REGIONE LOMBARDIA. INDICAZIONI DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER I PEI E I PDP. NUOVE CERTIFICAZIONI. TRATTENIMENTI /RIPETENZE SCUOLA DELL'INFANZIA.

Nuove certificazioni. Acquisita tutta la documentazione, ad oggi di competenza delle UONPIA territoriali e degli IRCCS accreditati, la famiglia dovrà presentare al collegio dell'ASST di residenza (Aziende Socio Sanitarie Territoriali LR n° 23 - 11 agosto 2015, e successive delibere) la richiesta di sottoporre l'alunno a visita per la predisposizione del Verbale di accertamento di disabilità ai sensi del DPCM 185/06. Il verbale di accertamento, ove contenesse il riconoscimento di handicap, dovrà essere consegnato dalla famiglia alla scuola presso cui è stata effettuata l'iscrizione per l'anno scolastico 2021/2022. Il DS curerà anche l'acquisizione dell'ulteriore

documentazione necessaria per la formulazione del PEI dell'alunno (diagnosi funzionale). Si precisa che la procedura di accertamento della condizione di disabilità sopra descritta riguarderà tutti i bambini/ragazzi di nuova individuazione fino a nuove disposizioni conformi con quanto determinato dal D.M. 29.12.2020 n. 182 e dal D. lgs 96/2019, art. 4 - modifica all'art. 5 del D. lgs 66/2017. Sono esonerati da questo iter procedurale, ai sensi della nota MIUR 4902 del 19.09.2013, gli alunni con sindrome di Down. Per questi casi, ai fini dell'integrazione scolastica e dei diritti conseguenti, è sufficiente la certificazione rilasciata dai medici di base o da pediatra di libera scelta che verrà presentata a scuola. L'accertamento collegiale è attualmente previsto anche per altre situazioni, quali ad esempio:

- aggravamento della disabilità - tale condizione non potrà essere accertata solo da una relazione del clinico specialistico;
- aggiornamento - passaggio da un ciclo di istruzione all'altro, in presenza di certificazione valida fino "al passaggio di ciclo" (l'accertamento non è necessario tra scuola primaria e secondaria di primo grado, vale a dire all'interno del primo ciclo d'istruzione; risulta invece necessario nel passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, in quanto diverso ciclo, e fra scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado). Nelle more degli esiti del rinnovo di certificazione, rispetto ai tempi tecnici necessari, prosegue ad aver valore la precedente documentazione;
- altre situazioni particolari (es: precedente rinuncia della famiglia al sostegno, sostenuta da documentazione clinica; trasferimento da altra Regione in presenza di certificazione redatta su modulistica difforme da quella in uso in Regione Lombardia). Il rinnovo dell'accertamento collegiale non è più previsto in presenza di modelli BH (prot. MIUR.AOODRLO R.U.7934 del 17/06/2015).

Per gli alunni che non devono rinnovare la certificazione, nel passaggio da un ordine di scuola a quello successivo, le scuole dovranno comunque acquisire agli atti le sole diagnosi funzionali aggiornate, la cui stesura compete alle UONPIA e agli Enti accreditati. In questi casi, tale documentazione potrà essere utilmente analizzata dal Gruppo di Lavoro Operativo per la progettazione dell'intervento educativo, ma non dovrà essere inoltrata all'Ufficio Scrivente.

Si rimanda inoltre, per opportuno richiamo, alla nota della Direzione Generale Welfare Rete Territoriale Salute Mentale, Dipendenze, Disabilità a Sanità Penitenziaria di Regione Lombardia che riporta ulteriori indicazioni ai Collegi Accertamento Alunni Disabili in relazione all'epidemia COVID, reperibile al link: <https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20201130prot30295/>

Disturbi Specifici di Apprendimento. Appare opportuno sottolineare che la certificazione attestante diagnosi di DSA dovrà essere redatta secondo le Linee Guida Regionali su modulistica conforme alla normativa regionale. Detta certificazione, se non in presenza di altre condizioni cliniche associate, non suffraga, di per sé, la domanda di sostegno didattico, come specificato dalla L. 170/2010 e da successivo D.M. n° 5669/2011, ma prevede la necessaria attivazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative.

Trattenimenti /ripetenza scuola dell'infanzia. L'eventuale trattenimento alla scuola dell'infanzia di bambini in età dell'obbligo scolastico è da considerarsi eccezionale e deve riferirsi alla indispensabile condizione di disabilità certificata e/o di adozione, sia nazionale che internazionale (si rimanda alla Nota USR prot. 221 del

07.01.2021). L'ambito ristretto entro il quale ci si muove (in deroga a norme esplicite), rende ovviamente limitate le casistiche alle quali tale possibilità può essere applicata e implica l'assunzione di responsabilità da parte del DS che ha in carico l'adempimento dell'obbligo scolastico. Il trattenimento non può essere comunque reiterato oltre il primo anno. Per gli alunni di cui si ipotizza il trattenimento è necessario che la Scuola statale, che ha il compito di curare l'adempimento dell'obbligo scolastico, acquisisca entro il 22/05/2021 i seguenti atti:

- pareri motivati per l'ambito didattico-educativo, formulati dal team dei docenti e, se presente, dal personale educativo;
- parere tecnico degli specialisti che hanno in carico il minore;
- richiesta della famiglia.

In presenza di ciò, il DS della scuola primaria potrà disporre in merito alla domanda di trattenimento con provvedimento motivato da conservare agli atti. La comunicazione di trattenimento e la contestuale trasmissione del solo modulo allegato, con firma del DS dovrà essere inoltrato all'Ufficio Inclusione tramite la compilazione del form reperibile al link: bit.ly/trattenimenti21_22

Allegato: modulo trattenimento 2021_22

Per la Lombardia la certificazione di DSA deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica regionale che è allegata alla nota del 28 febbraio 2020. La certificazione può essere rilasciata da un medico specialista in Neuropsichiatria infantile e da uno psicologo. Sul sito <https://www.ats-milano.it/portale/Fragilita> è possibile reperire la documentazione richiesta e l'elenco aggiornato dei soggetti autorizzati al rilascio della certificazione.

8 - ANNI TERMINALI E CERTIFICAZIONI. Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli Esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto all'art.1 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA (R.A. n. 140/2012).

9 - IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP). Strumento privilegiato è il percorso individualizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. Il PDP non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano).

10 - PROCEDURA PER L'ADOZIONE DEL PDP. È necessario che l'attivazione di un percorso individualizzato per un alunno con BES sia deliberata in CdC - ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team docenti - dando luogo al PDP, firmato dal DS (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia. A titolo esemplificativo, sul sito del MIUR sono pubblicati alcuni modelli di PDP (Cfr. <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa>).

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il CdC o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.

11 - ALTRI BES - AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE. Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare BES: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.). In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.

In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato (art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e Linee guida).

Ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

12 - ESEMPIO DI VADEMECUM INCLUSIONE DA SEGUIRE.

a) ACQUISIZIONE INFORMAZIONI SULL'ALUNNO. Acquisire informazioni sull'alunno, e sul percorso didattico – educativo dell'anno scolastico precedente, chiedere alla referente di plesso per l'inclusione, ai colleghi di classe/sezione; chiedere di consultare il fascicolo personale dell'alunno.

b) FASCICOLO PERSONALE E DOCUMENTAZIONE. Nel fascicolo personale dell'alunno saranno presenti i seguenti documenti:

Diagnosi Funzionale valida per il corrente anno scolastico (D.F.);

Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.);

Piano Educativo Individualizzato del precedente anno scolastico (P.E.I.);

Relazione finale

Tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale è riservata, in quanto si riferisce a dati personali sensibili tutelati dalla normativa sulla privacy (Decreto legislativo n. 196/03) pertanto non è consentito fare fotocopie, nè fotografare con smartphone o altri dispositivi.

c) **OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEI RISULTATI DELL'ALUNNO.** Procedere con l'osservazione del comportamento (griglia o diario di bordo) e la valutazione degli apprendimenti dell'alunno: osservare i livelli raggiunti nelle aree dello sviluppo descritte nell'ultimo P.D.F / P.E.I. Questa osservazione servirà per redigere il PEI. Per gli alunni con AEC (l'Assistenza Educativa Culturale è un servizio di integrazione scolastica dei minori in situazione di compromesso funzionamento temporaneo o permanente e si pone l'obiettivo generale di fornire un supporto in collaborazione con tutto il personale del contesto scolastico, al fine di favorire una maggiore inclusione e partecipazione all'interno del gruppo classe) è necessario specificare un progetto educativo all'interno del P.E.I. Si ricorda che la normativa (L. 104/92 e D.M. 5669 del 12 luglio 2011, paragrafo 3.1. delle Linee guida) afferma che i documenti devono essere predisposti "in tempi che non superino il primo trimestre", pertanto la data di consegna è fissata inderogabilmente al 30 novembre. I documenti dovranno pervenire in duplice copia predisposti dagli insegnanti, e possibilmente firmati dai genitori e dagli operatori socio-sanitari.

d) **STRUMENTI PER L'INCLUSIONE**

DF (Diagnosi Funzionale) per alunni H. È lo strumento che definisce le principali caratteristiche del funzionamento dell'alunno, in relazione ai diversi contesti di vita. È il primo elemento su cui si costituisce il Progetto di vita individuale che si declinerà negli interventi di potenziamento delle capacità e funzioni in ambito scolastico ed extrascolastico con la realizzazione del P.D.F. e del P.E.I. Viene redatta dall'équipe che certifica.

P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale) per alunni H. Il profilo dinamico funzionale è la descrizione funzionale e l'analisi dello sviluppo potenziale, sulla base di parametri, dell'alunno con certificazione. Chi partecipa all'elaborazione del P.D.F.? L'insegnante di sostegno, i docenti curricolari, gli operatori ASL e la famiglia. Quando viene redatto il P.D.F.? Nei primi mesi scolastici (in caso di una nuova certificazione); – al primo e all'ultimo anno della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado (v. c. 8 dell'art. 12 della L. n. 104 del 1992); (sono possibili verifiche intermedie).

P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) per alunni H. Il Piano educativo individualizzato (P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di disabilità, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.

Progetto degli A.E.C. (assistenti educativi culturali). Tempi:

si definisce entro il secondo mese dell'anno scolastico;

si verifica con frequenza, possibilmente trimestrale;

verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà.

P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) per alunni D.S.A. Secondo la normativa vigente (D.M. 5669/2011, applicativo della L. 170/2010), la scuola è tenuta a predisporre il PDP per alunni con DSA. Il PDP deve essere compilato per gli alunni in possesso di diagnosi DSA definitiva. E' inoltre, consigliato in

tutti quei casi in cui sono presenti fragilità e per gli alunni in attesa di diagnosi entro un mese dall'individuazione.

P.D.P. – BES (Piano Didattico Personalizzato) per alunni BES. Per i minori per i quali il dialogo educativo e collaborativo con le famiglie è già stato avviato con esiti positivi e di consenso, è importante procedere, da parte di ciascun team, alla stesura condivisa del P.D.P. – BES.

Per tutte le situazioni nelle quali il dialogo e l'alleanza educativa con i genitori non sono ancora consolidati o sono negati dalla famiglia stessa, si suggerisce al team docenti di procedere, comunque, con una stesura, aperta e flessibile per tempi e modalità, del PDP – BES.

13 - ESEMPIO DI VADEMECUM INCLUSIONE PER L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO

- a) ACCOGLIENZA DEL NUOVO INSEGNANTE DI SOSTEGNO. L'insegnante di sostegno di nuova nomina o di nuovo ingresso nella scuola sarà accolto dalla Funzione Strumentale per l'inclusione (F.S.). All'atto della presentazione, la F.S. inviterà il docente alla consultazione dei fascicoli degli alunni. In seguito, spedirà via e-mail copia del presente vademecum, in cui sono riassunti compiti e doveri dell'insegnante di sostegno nonché una spiegazione dettagliata della documentazione da compilare e della normativa in oggetto. Dopo la consultazione, il docente dovrà stampare e firmare questo documento, riconsegnandolo poi alla F.S. e al Dirigente scolastico.
- b) CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE. L'insegnante di sostegno dovrà prendere visione della documentazione relativa all'alunno (Diagnosi Funzionale, PEI, Relazione Finale del precedente anno scolastico, ecc.). Tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale è riservata, in quanto si riferisce a dati personali sensibili tutelati dalla legge sulla privacy (Decreto legislativo n. 196/03), pertanto non è consentito fare fotocopie, né fotografare con smartphone o altri dispositivi.
- c) COMPILAZIONE E AGGIORNAMENTO REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO.
- d) ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELL'ALUNNO/A IN TUTTE LE DISCIPLINE ANCHE NELLE MATERIE IN CUI NON SI È PRESENTI.
- e) PREPARAZIONE VERIFICHE DIFFERENZIATE EQUIPOLLENTI, SE NECESSARIE, IN COLLABORAZIONE CON IL DOCENTE DI CLASSE.
- f) COORDINAMENTO NELLA COMPILAZIONE DEL PDF. Tale compilazione è da effettuarsi:
 - a cura degli specialisti, della famiglia e dei docenti;
 - ogni qual volta l'alunno/a sia in classe prima, al termine del triennio, di prima certificazione;
 - nella classe seconda va revisionato, ma se non presente nel fascicolo dell'alunno deve essere redatto.
- g) COMPILAZIONE DEL PEI. La Compilazione PEI è da effettuarsi in versione digitale da parte dei docenti di sostegno e dei titolari di classe. Il P.E.I. deve essere consegnato alla F.S. entro il 30 Novembre. Per particolari necessità, i tempi possono essere concordati con la F.S. Una copia in formato cartaceo

verrà fatta firmare da tutti i docenti del consiglio di classe e verrà firmata dal Dirigente.

h) **ALTRI COMPITI DEL DOCENTE DI SOSTEGNO.**

Coordinamento in caso di incontri straordinari con la famiglia e/o con gli operatori e compilazione di un verbale al termine di ogni incontro che sarà depositato nel fascicolo dell'alunno.

Partecipazione ai GLH e ai GLI e agli incontri di dipartimento sostegno.

Consegna dei documenti in segreteria (P.E.I., relazioni ecc.). I documenti devono essere inseriti nella Sezione riservata del Fascicolo dell'alunno.

Coordinamento delle relazioni con l'assistente sociale o personale educativo o AEC e stesura di verbali di eventuali incontri.

Compilazione della relazione finale sulle attività di sostegno svolte con relative indicazioni per l'anno successivo.

Collaborazione alla stesura del Piano annuale per l'inclusione – PAI (giugno).

Per i docenti impegnati negli esami di Stato: stesura della documentazione d'esame, preparazione delle prove equipollenti delle varie discipline, organizzazione del colloquio orale dell'alunno, assistenza durante le prove, se richiesto dalla Commissione.

Collaborare con il docente di classe nella didattica per gli alunni BES e DSA.

Contribuire alla stesura dei P.D.P.